SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 465

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di deliberazione del Consiglio dei ministri recante: «Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta da ENI S.p.A. nel capitale di Snam Rete Gas S.p.a.»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 16 marzo 2005)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'INDIVIDUAZIONE DI SNAM RETE GAS S.P.A. QUALE SOCIETÀ NEL CUI STATUTO INTRODURRE I POTERI SPECIALI (ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474)

Nell'ambito dei processi di privatizzazione delle società controllate - direttamente o indirettamente - dallo Stato ,operanti, tra l'altro, nel settore delle fonti di energia, il legislatore ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate le società nel cui statuto, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo, deve essere introdotta, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, una clausola che attribuisca al Ministro dell'economia e delle finanze la titolarità di uno o più dei poteri speciali come definiti nell'articolo 2 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

La compagine azionaria della società Snam Rete Gas S.p.A. – che svolge le attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale sul territorio italiano, precedentemente gestite da Snam S.p.A. - è composta da ENI S.p.A., titolare di circa il 50,07% del capitale sociale, mentre il residuo 49,93% circa costituisce flottante di borsa a seguito dell'offerta globale di azioni conclusa da ENI S.p.A. il 6 dicembre 2001. Quanto ad ENI S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze attualmente detiene direttamente il 20,32% del capitale sociale e, indirettamente, tramite Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., una ulteriore quota del 10,00%.

L'articolo 1-ter, comma 4, del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, prevede che ciascuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita di energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, e ciascuna società a controllo pubblico, anche indiretto, solo qualora operi direttamente nei medesimi settori, non può detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 1° luglio 2007, quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale.

Alla luce di quanto esposto, al fine di assicurare la totale trasparenza e la non discriminazione tra gli operatori del mercato di riferimento, si rende necessario procedere alla alienazione della partecipazione detenuta indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale di Snam Rete Gas S.p.A. Le modalità di alienazione sono state individuate in uno schema di deliberazione approvato dal Consiglio dei Ministri in data 18 febbraio e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del relativo parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 14 novembre 1995, n.481.

Nell'ambito dell'attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché dell'attività di gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, il legislatore nazionale e comunitario hanno stabilito che sussistono obblighi di servizio pubblico in quanto sono attività di interesse pubblico.

In considerazione delle esigenze di ordine pubblico, sicurezza pubblica, sanità e difesa connesse alla regolarità ed alla continuità di un servizio pubblico essenziale per la collettività – anche al fine di garantire la sicurezza dei rifornimenti e lo sviluppo del processo di liberalizzazione del mercato interno – si ritiene che sussistano rilevanti e imprescindibili interessi dello Stato con riferimento a

Snam Rete Gas S.p.A. idonei per l'introduzione dei poteri speciali. Tale considerazione, è stata peraltro contenuta nel richiamato schema di deliberazione del Consiglio dei Ministri.

I poteri speciali attribuiti al Ministro dell'economia e delle finanze devono essere esercitati, d'intesa con il Ministro delle attività produttive, secondo i principi di effettività e di proporzionalità propri del diritto comunitario e in armonia con criteri previsti dalla normativa interna.

Alla luce delle esigenze e degli interessi tutelati con l'introduzione dei poteri speciali, vi è la necessità di prevedere la verifica – dopo un periodo di cinque anni dall'inserimento – della permanenza delle ragioni che giustificano la sussistenza dei poteri speciali nello statuto di Snam Rete Gas S.p.A.

Quanto al contenuto dei poteri speciali, il decreto in oggetto dispone che nello statuto di Snam Rete Gas vengano introdotte tutte le tipologie di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 332 del 1994 come modificato dalla legge n. 350 del 2003 e, quindi: potere di opposizione all'assunzione di partecipazioni rilevanti; potere di opposizione alla conclusione di patti parasociali aventi ad oggetto partecipazioni rilevanti, il potere veto all'assunzione di delibere aventi carattere e portata straordinaria, nonché il potere di nomina di un amministratore senza diritto di voto.

Si segnala infine che detti poteri verranno regolati statutariamente sulla base di quanto verrà nello specifico previsto da un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis del richiamato decreto legge n. 332 del 1994.

CRITERI PER LA PRIVATIZZAZIONE DI
SNAM RETE GAS S.P.A.
E RELATIVE MODALITA' DI DISMISSIONE (LEGGE N. 481/1995)

La privatizzazione di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito SRG) , società che, come noto, opera nel settore del gas naturale ed, in particolare, svolge le attività di trasporto e dispacciamento assume - nel quadro delle dismissioni delle partecipazioni detenute dallo Stato, anche in via indiretta - particolare rilevanza in quanto attinente ad una impresa esercente un servizio di pubblica utilità i cui processi di privatizzazione sono regolati dalle disposizioni di cui alla legge 14 novembre 1995 n. 481.

Tale norma, all'articolo 1, comma 2, prevede infatti che per la privatizzazione delle imprese operanti nei servizi di pubblica utilità il Governo individui i criteri e le modalità di dismissione e li trasmetta al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni.

* * * *

Il Ministero dell'economia e delle finanze attualmente detiene direttamente n. 813.443.277 azioni ENI S.p.A. corrispondenti a circa il 20,32% del capitale sociale e, indirettamente, tramite Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., n. 400.288.338 azioni ENI S.p.A. corrispondenti al 10,00% del capitale sociale. ENI S.p.A. è titolare, a sua volta, di n. 978.843.070 azioni SRG, pari a circa il 50,07% del capitale sociale, mentre il residuo 49,93% circa costituisce flottante di borsa a seguito dell'offerta globale di azioni realizzata il 6 dicembre 2001.

Come noto, l'articolo 1-ter, comma 4 del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, prevede che ciascuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita di energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, e ciascuna società a controllo pubblico, anche indiretto, solo qualora operi direttamente nei medesimi settori, non può detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 1° luglio 2007, quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale.

Circa una ridotta presenza dei soggetti produttori e distributori di gas naturale nel capitale di società che detengono e gestiscono le relative reti di trasporto, nel documento conclusivo dell'istruttoria conoscitiva congiunta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sullo stato della liberalizzazione del settore del gas, adottato in data 17 giugno 2004, è stato tra l'altro affermato che "solo l'esistenza di un soggetto separato in termini proprietari e non solo societari, terzo quindi rispetto alle fasi della filiera diverse dal trasporto, assicurerebbe la totale trasparenza e la non discriminazione dei comportamenti dell'impresa di trasporto" del gas naturale

Al fine di rispettare il disposto della suddetta legge e le indicazioni formulate dalle Autorità, consentendo al contempo ad ENI di effettuare le scelte di disimpegno dal capitale di SRG secondo la tempistica che risulterà più opportuna, si rende necessario definire fin da ora i criteri per la

privatizzazione della società e le relative modalità di alienazione, in conformità alla normativa di riferimento.

Al riguardo, si rileva che il presente schema di deliberazione è ispirato alla finalità di realizzare obiettivi di azionariato diffuso e, al contempo, di stabilità dell'assetto proprietario di SRG, anche in considerazione della tutela delle caratteristiche di servizio di pubblica utilità della attività svolta dalla società.

Alla luce di quanto esposto, nello schema in argomento emerge la necessità di assicurare all'ENI, nella fase di disimpegno dal capitale di SRG, sufficiente flessibilità operativa e, quindi, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione richiamati dal decreto legge 31 maggio 1994, n.332, prevedere la possibilità che la alienazione della partecipazione avvenga, mediante il ricorso, anche disgiunto, sia ad offerta pubblica di vendita sia a trattativa diretta con potenziali acquirenti, anche al fine di costituire un azionariato stabile.

Si rileva da ultimo che nelle premesse del presente schema di determinazione il Governo ha ravvisato la necessità che nello statuto di SRG, vengano inseriti i poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto legge 31 maggio 1994, n.332. Tali disposizione, come noto, verrà effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, mentre con successivo decreto del Ministro dell'economia verrà in concreto individuato il contenuto delle relative clausole statutarie da inserire nello statuto di SRG.

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO l'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n.481, il quale prevede che, per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, il Governo definisce i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmette al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari;

VISTO l'articolo 1 bis del decreto legge 31 maggio 1994, n.332 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.474, che prevede che le dismissioni delle partecipazioni detenute dallo Stato in società operanti in determinati settori, tra cui quello delle fonti di energia, sono subordinate alla creazione di organismi indipendenti per la regolarizzazione delle tariffe ed il controllo della qualità dei servizi di rilevante interesse pubblico; VISTO l'articolo 2 della richiamata legge 14 novembre 1995, n. 481 con il quale è stata istituita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettere j) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che definiscono, rispettivamente, le attività di dispacciamento e di trasporto di gas naturale;

VISTO l'art. 21, comma 1, del citato decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è oggetto di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas, ad eccezione dell'attività di stoccaggio, che è comunque oggetto di separazione contabile e gestionale dall'attività di trasporto e dispacciamento e di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas;

VISTO l'articolo 1-ter, comma 4 del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, che prevede che ciascuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita di energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, e ciascuna società a controllo pubblico, anche indiretto, solo qualora operi direttamente nei medesimi settori, non può detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 1° luglio 2007, quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale;

VISTO il documento conclusivo dell'istruttoria conoscitiva congiunta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sullo stato della liberalizzazione del settore del gas, di cui alle rispettive delibere in data 17 giugno 2004, nel quale, tra l'altro, è affermato che "solo l'esistenza di un soggetto separato in termini proprietari e non solo societari, terzo quindi rispetto alle fasi della filiera diverse dal trasporto, assicurerebbe la totale trasparenza e la non discriminazione dei comportamenti dell'impresa di trasporto" del gas naturale;

VISTO l'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 239, che stabilisce che le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti;

VISTO l'articolo 2 del decreto legge 31 maggio 1994, n.332 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.474, che prevede che tra le società operanti in determinati settori, tra cui quello delle fonti di energia, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di intesa con il Ministro delle attività produttive, nonché con i Ministri competenti per settore, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti deve essere introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria, una clausola che attribuisca al Ministro dell'economia e delle finanze uno o più dei poteri speciali di cui allo stesso articolo 2;

VISTO l'articolo 66, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nel quale è previsto che i poteri speciali di cui al richiamato articolo 2 del decreto legge 31 maggio 1994, n.332 possono essere introdotti solo se sono diretti alla tutela di rilevanti e imprescindibili interessi dello Stato, quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sanità e la difesa, in misura proporzionale a tale tutela anche per quanto riguarda i limiti temporali;

CONSIDERATO che Snam Rete Gas opera nel settore del gas naturale ed, in particolare, svolge le attività di trasporto e dispacciamento, nonché attività ad esse connesse, ai sensi dell'articolo 2 dello statuto sociale;

RITENUTO che gli obiettivi indicati nel citato articolo 66, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sussistono con riferimento alla società Snam Rete Gas S.p.A., in considerazione delle esigenze di sicurezza pubblica, sanità e difesa connesse alla regolarità ed alla continuità di un servizio pubblico essenziale per la collettività, quale è il servizio svolto dalla stessa società ed alla integrità e sicurezza della relativa rete, nonché al fine di garantire la sicurezza dei rifornimenti e lo sviluppo del processo di liberalizzazione del medesimo settore;

CONSIDERATO che, nello statuto di Snam Rete Gas, dovranno pertanto essere inseriti i poteri speciali di cui al richiamato articolo 2 del decreto legge 31 maggio 1994, n.332;

CONSIDERATO che il Ministero dell'economia e delle finanze attualmente detiene direttamente n. 813.443.277 azioni ENI S.p.A. corrispondenti a circa il 20,32% del capitale sociale e, indirettamente, tramite Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., n. 400.288.338 azioni ENI S.p.A. corrispondenti al 10,00% del capitale sociale;

CONSIDERATO che ENI S.p.A. è titolare, a sua volta, di n. 978.843.070 azioni Snam Rete Gas S.p.A., pari a circa il 50,07% del capitale sociale, mentre il residuo 49,93% circa costituisce flottante di borsa a seguito dell'offerta globale di azioni realizzata il 6 dicembre 2001;

CONSIDERATO che le azioni di Snam Rete Gas sono quotate sul Mercato Telematico Azionario di Milano della Borsa Italiana S.p.A.;

RITENUTO che, nella scelta delle modalità con le quali operare la privatizzazione di Snam Rete Gas debbano essere assicurati, tra l'altro, gli obiettivi dell'azionariato diffuso e della stabilità dell'assetto proprietario, anche in considerazione della tutela delle caratteristiche di servizio di pubblica utilità delle attività svolte da tale soggetto, e che a tal fine si ritiene opportuno che la dismissione della partecipazione detenuta da ENI S.p.A. in Snam Rete Gas S.p.A. venga realizzata – anche disgiuntamente e fermo restando quanto previsto dal citato articolo 1-ter, comma 4, del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239 - sia attraverso offerta pubblica di vendita sia attraverso trattativa diretta con i potenziali acquirenti, finalizzata alla costituzione di un azionariato stabile;

VISTA la preliminare approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del [•] dei criteri per la privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta da ENI S.p.A. in Snam Rete Gas S.p.A.;

VISTI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi della legge 14 novembre 1995, n.481

DELIBERA

L'alienazione della partecipazione detenuta indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale di Snam Rete Gas S.p.A. sarà effettuata mediante il ricorso, anche disgiunto, sia ad offerta pubblica di vendita sia a trattativa diretta con potenziali acquirenti, anche al fine di costituire un azionariato stabile.

Roma,

Allegato 2

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332.

Titolo: Individuazione di Snam Rete Gas S.p.A. quale società nel cui statuto introdurre poteri speciali a favore del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

VISTO il decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 (di seguito: "decreto legge n. 332/1994");

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 1, del citato decreto legge n. 332/1994, che prevede che tra le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia e degli altri pubblici servizi sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro delle attività produttive nonché con i Ministri competenti per settore, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo, deve essere introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria una clausola che attribuisca al Ministro dell'economia e delle finanze la titolarità di uno o più dei poteri speciali dalla stessa disposizione definiti, da esercitare di intesa con il Ministro delle attività produttive;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

VISTO l'articolo 66, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nel quale è previsto che i citati poteri speciali possono essere introdotti solo se sono diretti alla tutela di rilevanti e imprescindibili interessi dello Stato, quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sanità e la difesa, in misura proporzionale a tale tutela anche per quanto riguarda i limiti temporali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2004, relativo ai criteri di esercizio dei poteri speciali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 1995, che ha individuato ENI S.p.A. quale società nel cui statuto introdurre i poteri speciali ai sensi del richiamato articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 332/1994;

VISTO il decreto del Ministro del tesoro del 5 ottobre 1995, che ha individuato per ENI S.p.A. il contenuto della clausola attributiva dei poteri speciali di cui richiamato articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 332/1994;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che attua la direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e, in particolare, l'art. 21, comma 1, che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è oggetto di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas, ad eccezione dell'attività di stoccaggio, che è comunque oggetto di separazione contabile e gestionale dall'attività di trasporto e dispacciamento e di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas;

VISTO l'articolo 1-ter, comma 4, del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, che prevede che ciascuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita di energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, e ciascuna società a controllo pubblico, anche indiretto, solo qualora operi direttamente nei medesimi settori, non può detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 1° luglio 2007, quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale;

VISTO l'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 239, che stabilisce che le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti;

VISTO l'articolo 4, comma 229, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel quale è previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle attività produttive, nonché con i Ministri competenti per settori, sono individuate le società dai cui statuti va eliminata, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la clausola con la quale è stata attribuita al Ministro dell'economia e delle finanze la titolarità di uno o più dei poteri speciali;

CONSIDERATO che, in attuazione del richiamato art. 21, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale sul territorio italiano precedentemente gestite da Snam S.p.A. sono state conferite in data 1 luglio 2001 a Snam Rete Gas S.p.A., costituita il 15 novembre 2000 con la denominazione di Rete Gas Italia S.p.A.;

CONSIDERATO che il Ministero dell'economia e delle finanze attualmente detiene direttamente n. 813.443.277 azioni ENI S.p.A. corrispondenti a circa il 20,32% del capitale sociale e, indirettamente, tramite Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., n. 400.288.338 azioni ENI S.p.A. corrispondenti al 10,00% del capitale sociale;

CONSIDERATO che ENI S.p.A. è titolare, a sua volta, di n. 978.843.070 azioni Snam Rete Gas S.p.A., pari a circa il 50,07% del capitale sociale, mentre il residuo 49,93% circa costituisce flottante di borsa a seguito dell'offerta globale di azioni conclusa il 6 dicembre 2001;

CONSIDERATO che ENI S.p.A. ha rappresentato l'intendimento di procedere alla cessione di ulteriori quote del capitale di Snam Rete Gas S.p.A. e che tale cessione dovrà realizzarsi secondo i criteri e le modalità che saranno definiti dal Governo, come previsto dall'art. 1, comma 2 della richiamata legge 481/1995;

RITENUTO che i rilevanti e imprescindibili interessi dello Stato di cui all'art. 66, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sopra richiamati, sussistono con riferimento a Snam Rete Gas S.p.A., in considerazione delle esigenze di ordine pubblico, sicurezza pubblica, sanità e difesa connesse alla regolarità ed alla continuità di un servizio pubblico essenziale per la collettività, quale è il servizio di trasporto e dispacciamento di gas naturale, ed all'integrità e sicurezza della relativa

rete, nonché al fine di garantire la sicurezza dei rifornimenti e lo sviluppo del processo di liberalizzazione del mercato interno;

RITENUTA, pertanto, la necessità di individuare Snam Rete Gas S.p.A., ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legge n. 332/1994, ai fini dell'inserimento nello statuto della clausola relativa ai poteri speciali, rimanendo affidata alla determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, la scelta del richiamo in detta clausola di uno o più dei poteri speciali previsti dalla legge;

RITENUTO altresì, in conformità ai principi di effettività e proporzionalità vigenti in materia di poteri speciali, che detti poteri devono essere mantenuti solo per il tempo e nella misura in cui essi sono necessari a garantire i rilevanti interessi pubblici e lo sviluppo della liberalizzazione del mercato sopra richiamati e che, pertanto, deve esserne prevista la revisione dopo un periodo di cinque anni dal loro inserimento nello statuto, periodo comunque necessario per la realizzazione dell'assetto previsto dal citato decreto legislativo n. 164 del 2000 ai fini dello sviluppo della concorrenza nel mercato del gas naturale;

VISTA la comunicazione alle competenti commissioni parlamentari in data [•];

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con il Ministro delle attività produttive;

Decreta:

1. Snam Rete Gas è individuata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legge n. 332/1994, come società nel cui statuto, prima di ogni atto che determini la perdita di controllo della società stessa da parte dello Stato, deve essere introdotta una clausola che attribuisca al Ministro dell'economia e delle finanze uno o più dei poteri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 2 del citato decreto legge n. 332/1994, da esercitarsi d'intesa con il Ministro delle attività produttive.

2. La permanenza delle ragioni che giustificano la sussistenza della clausola di cui al comma 1 è sottoposta a verifica dopo un periodo di cinque anni dall'inserimento, anche in considerazione dello stato di avanzamento del processo di liberalizzazione delle fonti di energia in Europa. Le eventuali modificazioni, all'esito di detta verifica, sono apportate nelle forme del presente decreto.

3. I poteri speciali di cui al presente decreto sono esercitati in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2004.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE